



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE E ISTITUZIONE DEI RELATIVI ALBI PROFESSIONALI

Art. 12

Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Versione in vigore dal 23 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali
Estremi	Legge 15 aprile 2024, n. 55
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-ordinamento-delle-professioni-pedagogiche/art-12-clausola-di-salvaguardia>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it